UNITES DES COMMUNES VALDOTAINES

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Scrittura privata, prot. n. _____

Convenzione per la concessione d'utilizzo di porzione delle strutture esistenti di radiotelecomunicazioni per l'ospitalità degli impianti della rete denominata "Vda All Broadband". ----------

Tra:

UNITE DES COMMUNES VALDOTAINES GRAND-COMBIN con sede legale in Gignod (AO), Località Chez Roncoz 29i C.F. 80003190073

UNITE DES COMMUNES VALDOTAINES MONT-EMILIUS con sede legale in Quart (AO), Località Champeille 8 C.F. 80004630077

UNITE DES COMMUNES VALDOTAINES GRAND-PARADIS con sede legale in Villeneuve (AO), Località Champagne 53 C.F. 80006760070

nella persona del dott Giovanni LOVISETTI, nato a Aosta il 30 aprile 1966, C.F. LVS GNN 66D30 A326C, in qualità di dirigente del Servizio associato Radiotelecomunicazioni – Polo Alta Valle, domiciliato per la carica presso la sede del Servizio, Località Chez Roncoz 29i, 11010 – Gignod, in seguito indicata come Concedente,----------

e

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA – Struttura sistemi informativi e Tecnologici, con sede legale in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, P. IVA n. 00488410010, nella persona di dott. Giorgio CONSOL, nato a _____ il 7 maggio 1965, C.F. _____ in qualità di Dirigente della Struttura sistemi informativi e tecnologici, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

munito dei necessari poteri, in seguito indicata come Concessionario,----------

premesso:

- che a seguito delle richieste di ospitalità di nuovi impianti di radiotelecomunicazioni presentate dal concessionario, sulle strutture esistenti di proprietà delle Unités, come di seguito specificato:

UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES GRAND-COMBIN				
Comune	**Località**	**foglio**	**mappale**	**codice SIRVA**
Doues	Dailley	19	260	DOU001
		20	280	
Ollomont	Chanté	17	193	OLL001
Roisan	Blavy	18	336	ROI001
Valpelline	Cheillon	17	339	VAP001
UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES MONT-EMILIUS				
Quart	Cretaz	34	98	QUA001
UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES GRAND-PARADIS				
Aymavilles	Champleval	13	104	AYM016
Cogne	Mont Zeuc	72	47	COG001
		73	67	

- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1009 del 3 luglio 2015 la gestione della rete in oggetto è stata affidata alla società NGI S.p.A. (denominata dal 01/04/2016 EOLO S.p.A) di Busto Arsizio (VA), dalla stipula del relativo contratto, al termine del quale, 30/07/2020, gli impianti passeranno in proprietà alla società affidataria; ----------

- che si ravvisa dunque la necessità di provvedere alla stipula di apposita convenzione che consideri il mutato quadro di gestione degli impianti della rete Vda All Broadband; ----------

- che comunque la proprietà degli apparati e delle relative antenne trasmissive rimane in capo all'Amministrazione regionale come l'intera infrastruttura di rete ed è facoltà del gestore della rete sostituire i dispositivi che ritiene opportuno per un migliore espletamento del servizio; ----------

- che la bozza di convenzione è stata approvata con deliberazione:

dell'Unités des Communes Grand-Combin n _____ del _____

dell'Unités des Communes Mont-Emilius n _____ del _____

dell'Unités des Communes Grand-Paradis n _____ del _____

- che ricorrono pertanto le condizioni per addivenire alla stipula della convenzione che disciplina il rapporto di ospitalità della Regione;----------

tutto ciò premesso e considerato, ----------

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

La Concedente, concede in uso al Concessionario, che accetta, la porzione delle strutture per radiotelecomunicazioni così specificate:

UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES GRAND-COMBIN				
Comune	**Località**	**foglio**	**mappale**	**codice SIRVA**
Doues	Dailley	19	260	DOU001
		20	280	
Ollomont	Chanté	17	193	OLL001
Roisan	Blavy	18	336	ROI001
Valpelline	Cheillon	17	339	VAP001
UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES MONT-EMILIUS				
Quart	Cretaz	34	98	QUA001
UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES GRAND-PARADIS				
Aymavilles	Champleval	13	104	AYM016
Cogne	Mont Zeuc	72	47	COG001

per l'installazione delle antenne ed il posizionamento degli apparati di funzionamento degli impianti, ----------

La Concedente garantisce al Concessionario la possibilità di accesso alla struttura in oggetto da parte del personale incaricato e munito di chiavi di accesso, per l'esecuzione delle opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio. Il Concessionario prende atto che la Concedente non garantisce l'accesso alla struttura in oggetto, nel caso di eventi atmosferici avversi quali nevicate, alluvioni o frane. ----------

Al concessionario è fatto divieto di utilizzare le porzioni locate per altri usi che non siano quelli sopra previsti. Ogni eccezione andrà preventivamente concordata per iscritto tra le parti. ----------

Art. 2 - Durata

La concessione di ospitalità decorre dalla data di stipula del presente contratto di ospitalità fino alla data di scadenza del contratto di gestione e manutenzione della rete, sottoscritto tra l'Amministrazione regionale e la società EOLO S.p.A. pertanto fino al 30 luglio 2020, fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste ai sensi della vigente normativa, e non sarà rinnovabile. ----------

La Concedente consente che il Concessionario possa recedere anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla Concedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di giorni 90 (novanta), senza nulla dovere alla Concedente. ----------

Art. 3 – Condizioni economiche

L'ospitalità in favore della Concedente è concessa a titolo gratuito. ----------

Art. 4 - Clausole

La Concedente prende atto che le porzioni di immobile date in uso sono utilizzate dal Concessionario per l'installazione di apparati wireless costituenti dorsali dedicate e relative base station per l'erogazione del servizio internet a banda larga.

La Concedente si impegna a concordare col concessionario/gestore la facoltà di disattivare temporaneamente le stazioni radioelettriche presenti nella struttura in oggetto per particolari interventi, che dovessero rendersi necessari. ----------

Il Concessionario/gestore si obbliga ad eliminare disturbi ed interferenze, eventualmente causati dall'esercizio della propria attività radioelettrica alle installazioni degli operatori attualmente presenti nella struttura, fatta salva la possibilità per la Concedente di disattivare la stazione radioelettrica qualora il concessionario non elimini le cause dei disturbi. ----------

Gli accessi del Concessionario/gestore alla struttura in oggetto non dovranno essere autorizzati dalla Concedente qualora rientranti nelle ordinarie operazioni di controllo e manutenzione degli impianti. Nel caso in cui il Concessionario/gestore debba effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria che comportino delle modifiche fisiche o tecniche agli impianti installati o comunque potenzialmente in grado di arrecare pregiudizio alle infrastrutture esistenti, fermi restando gli obblighi di legge previsti, dovrà essere inoltrata formale richiesta di autorizzazione all'accesso alla Concedente.----------

La Concedente è esonerata da qualsiasi responsabilità per: ----------

1) danni provocati dal Concessionario/gestore a persone, animali o cose in fase d'esecuzione dei lavori e nell'esercizio delle facoltà derivanti dal presente contratto; ----------

2) danni causati alle opere realizzate dal Concessionario/gestore derivanti da eventi

estranei alla Concedente stessa quali incendi, infiltrazioni d'acqua, atti dolosi, calamità naturali o altri eventi di forza maggiore; ----------

3) eventuali disturbi o interferenze arrecati al funzionamento degli impianti del Concessionario/gestore dalle apparecchiature degli ospiti presenti sul sito; -------

4) danni o furti che possono occorrere dopo la stipula del presente atto alle installazioni del Concessionario/gestore. ----------

Art. 5 - Manutenzioni

PARAGRAFO A) Manutenzione ordinaria ----------

La manutenzione ordinaria delle strutture in oggetto è affidata alla società Rai Way S.p.A., nelle modalità ed alle condizioni stabilite nella convenzione stipulata in data 2 settembre 2008 (EE.LL e Rai Way S.p.A.) e nella convenzione stipulata in data 18 marzo 2016 (RAVA e Rai Way S.p.A). ----------

Sono a carico del Concessionario/gestore tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle stazioni radioelettriche, sui relativi impianti e collegamenti e su ogni altro apparato di proprietà o dato in uso esclusivo. ----------

PARAGRAFO B) Manutenzione straordinaria ----------

La manutenzione straordinaria delle strutture è a carico della Concedente. Gli eventuali investimenti strutturali sono gestiti dalla Concedente. ----------

Relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria la Concedente comunica al Concessionario/gestore il nome e il recapito del direttore dei lavori, nonché la data di inizio e quella presunta di fine lavori. Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al presente articolo, che abbiano impatto sugli impianti del Concessionario/gestore, sono effettuati in giorni stabiliti d'intesa tra le parti tenuto conto del cronoprogramma dei lavori. ----------

Durante il periodo di esecuzione di detti lavori, qualora il sito risultasse del tutto inutilizzabile per un periodo superiore ad un mese, la Concedente provvederà per quanto possibile a reperire una collocazione temporanea al fine di consentire la prosecuzione del servizio. In tali casi la Concedente è esonerata da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni accorsi al Concessionario/gestore in seguito alla sospensione del servizio. ----------

Art. 6 - Condizioni di conduzione degli apparati

Il Concessionario/gestore è tenuto all'osservanza delle seguenti condizioni di conduzione degli apparati:----------

a) l'obbligo del rispetto delle prescrizioni contenute nella presente convenzione; ---

b) l'obbligo del rispetto dei termini e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione relativa agli impianti installati, ove necessaria, rilasciata ai sensi dell'art. 11, della L.r. 25/2005; ----------

c) l'obbligo del rispetto delle stazioni radioelettriche degli altri operatori ospitati; ---

d) l'obbligo alla tenuta decorosa delle proprie installazioni e dell'area circostante; --

e) il divieto di abbandono di qualsiasi genere di rifiuto o di apparati vetusti e obbligo di smaltimento degli stessi secondo le disposizioni vigenti; ----------

f) l'obbligo del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro; ------

g) obbligo del rispetto di eventuali future normative in materia radioelettrica; ------

Art. 7 - Registrazione della Convenzione

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 634/72 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente. -------

Art. 8 - Disciplina applicabile

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno, per

quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Legge 27 luglio 1978, n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.----------

Art. 9 - Controversie

Per ogni controversia derivante dal presente atto sarà esclusivamente competente il foro di Aosta. ----------

Gignod, _____

UNITES DES COMMUNES VALDOTAINES REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

dott. Giovanni Lovisetti dott. Giorgio Consol

Firma apposta digitalmente *Firma apposta digitalmente*